

**UNIONE DEI COMUNI**  
**DELL'APPENNINO BOLOGNESE**

Comuni di:

Castel d'Aiano  
Castel di Casio  
Castiglione dei Pepoli  
Gaggio Montano  
Grizzana Morandi  
Marzabotto  
Monzuno  
San Benedetto Val di Sambro  
Vergato

**COPIA**

**DELIBERAZIONE NR. 37 DEL 28/11/2014**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto del mese di novembre Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto dell'Ente, sono stati oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio.

All'appello risultano presenti i consiglieri:

	<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>		<i>Nominativo</i>	<i>Pres.</i>	<i>Quote</i>
1	ARGENTIERI SALVATORE	S	2	10	MARCHIONI RITA	S	1
2	BOSELLI SARA	S	1	11	MASTACCHI MARCO	S	2
3	BRASA MASSIMO	N		12	MONACO CARLO	S	1
4	BRUNETTI MAURO	N		13	POGGI RENZO	S	1
5	FABBRI MAURIZIO	S	2	14	POLI NICOLETTA	N	
6	FRANCHI ROMANO	S	2	15	SANTONI ALESSANDRO	N	
7	GIOVANNINI GABRIELE	N		16	STEFANINI MASSIMO	N	
8	GNUDI MASSIMO	S	2	17	TANARI MARIA ELISABETTA	S	2
9	LEONI GRAZIELLA	N		18	VITALI GIORGIO	S	1

A: assenti    AG: assenti giustificati

**Totale Presenti: 11**

**Totale Assenti: 7**

Constatata la legalità dell'adunanza nella sua qualità di Presidente, il **Salvatore Argentieri** dichiara aperta la seduta.

Totale quote presenti: 17.

Assume le funzioni di Segretario il **Dott. Pieter J. Messino'**, in qualità di Segretario Direttore, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Fungono da scrutatori i consiglieri Gnudi Massimo, Mastacchi Marco, Monaco Carlo.

Introduce il Presidente **Argentieri**.

Il Consigliere **Poggi** ringrazia per il lavoro svolto e auspica che si tratti del primo passo per una piena collaborazione. A tal fine richiede l'opportunità di una preliminare calendarizzazione delle sedute.

Il Consigliere **Marchioni** si aggrega alla richiesta di una calendarizzazione preliminare delle sedute.

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

### Richiamati:

- l'art. 38 comma 2 del t.u. enti locali (d.lgs. 267/2000 e s.m.i.) alla luce del quale il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco o il presidente.
- l'art. 20 dello Statuto dell'Unione, ai sensi del quale "Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta delle quote di voto assegnate, il regolamento per disciplinare in dettaglio il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza. "

**Vista** la bozza di Regolamento, allegata sub a) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale e dato atto che la stessa è stata sottoposta alla preventiva approvazione di tutti i Sig.ri consiglieri;

**Acquisito** il parere di cui all'art 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 in ordine alla regolarità tecnica e di conformità amministrativa del presente atto;

**Visto** lo Statuto per il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

**Il Presidente** mette in votazione con espressione in forma palese:

con voti così espressi:

Presenti in totale:	n. 12	Consiglieri	corrispondenti a:	n. 19	quote di voto di cui:
Sindaci	n. 7		corrispondente a:	n. 14	quote di voto;
Consiglieri di minoranza:	n. 5		corrispondenti a:	n. 5	quote di voto.


FAVOREVOLI : quote n. 19

CONTRARI : quote n. /

ASTENUTI : quote n. /

## DELIBERA

**Di approvare**, per le motivazioni di cui in parte narrativa, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio, allegato sub a) al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale.



*CASTEL D'AIANO  
CASTEL DI CASIO  
CASTIGLIONE DEI PEPOLI  
GAGGIO MONTANO  
GRIZZANA MORANDI  
MARZABOTTO  
MONZUNO  
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO  
VERGATO*

## **REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

TITOLO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 – Oggetto .....	4
Art. 2 – Integrazioni e interpretazione del regolamento .....	4
Art. 3 – Sede delle adunanze .....	4
TITOLO II.....	4
I CONSIGLIERI .....	4
Art. 4 – Consiglieri.....	4
Art. 5 - Diritti dei Consiglieri.....	4
Art. 6 - Nomine ed incarichi .....	5
Art. 7 - Funzioni rappresentative .....	5
Art. 8 - Conferimento di incarichi speciali.....	5
Art. 9 – Interrogazioni, interpellanze e mozioni .....	6
Art. 10 – Interrogazione.....	6
Art. 11 – Interpellanza .....	7
Art. 12 – Ordini del giorno .....	7
Art. 13 – Mozione.....	7
Art. 14 - Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.....	8
Art. 15 – Rispetto del Regolamento.....	9
Art. 16 – Astensione obbligatoria dalle deliberazioni.....	9
Art. 17 – Indennità di presenza e rimborso spese.....	9
TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO .....	9
Capo I – Convocazione.....	9
Art. 18 – Attività e riunioni del Consiglio .....	9
Art. 19 – Avviso di convocazione .....	10
Art. 20 – Avviso di seconda convocazione .....	11
Art. 21 – Ordine del giorno .....	11
Art. 22 – Deposito degli atti.....	11
Capo II – Svolgimento delle sedute.....	12
Art. 23 – Validità delle sedute di prima e di seconda convocazione.....	12
Art. 24 – Pubblicità delle sedute .....	13
Art. 25 - Adunanze aperte.....	13
Art. 26 – Funzioni di segretario della seduta .....	13
Art. 27 – Nomina e attribuzioni degli scrutatori .....	14
Art. 28– Ordine di discussione degli argomenti.....	14
Art. 29 – Comportamento dei Consiglieri .....	14
Art. 30- Comportamento del pubblico .....	15
Art. 31- Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio Ammissione di funzionari in aula .....	15
Art. 32- Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno.....	15
Art. 33 - Norme per la discussione generale.....	16
Art. 34 – Questione pregiudiziale e sospensiva .....	16
Art. 35 – Mozione d’ordine .....	17
Art. 36 – Fatto personale .....	17
Art. 37 – Maggioranze richieste per l’approvazione .....	17
Art. 38 – Forma delle votazioni.....	17
Art. 39 – Votazione palese per appello nominale.....	18

Art. 40 - <i>Votazione segreta per schede</i> .....	18
Art. 41 - <i>Votazione degli emendamenti</i> .....	19
Art. 42- <i>Votazione per parti separate</i> .....	19
Art. 43 – <i>Termine della seduta</i> .....	19
Capo III – <i>Verbalizzazione</i> .....	20
Art. 44– <i>Redazione e contenuto del verbale</i> .....	20
Art. 45 - <i>Deposito, eventuali rettifiche e approvazione del verbale</i> .....	20
TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO.....	21
Capo I –.....	21
Presidente del Consiglio.....	21
Art. 46 - <i>Presidenza ordinaria nelle sedute</i> .....	21
Art. 47 - <i>Compiti e poteri del Presidente del Consiglio</i> .....	21
Capo II – <i>Gruppi consiliari</i> .....	22
Art. 48 - <i>Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari</i> .....	22
Art. 49 - <i>Capigruppo consiliari</i> .....	22
Art. 50 - <i>Conferenza dei Capigruppo</i> .....	22
Capo III – <i>Commissioni consiliari</i> .....	23
Art. 51- <i>Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti</i> .....	23
Art. 52 - <i>Durata in carica</i> .....	24
Art. 53 – <i>Convocazione</i> .....	24
Art. 54 - <i>Compiti e funzioni</i> .....	24
Art. 55 - <i>Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori</i> .....	24
Art. 56 - <i>Verbali delle sedute</i> .....	25
Art 57 - <i>Commissioni d'indagine</i> .....	25
Art. 58 – <i>Commissione temporanea, ad hoc, per il trasferimento di competenze all’Unione</i> ....	25
Capo V – <i>Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari</i> .....	26
Art. 59 - <i>Autonomia funzionale e organizzativa</i> .....	26
TITOLO V.....	26
NORME FINALI E TRANSITORIE.....	26
Art. 60 – <i>Entrata in vigore</i> .....	26

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Oggetto**

1. Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio dell'Unione dell'Appennino Bolognese sono fissate dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale.
3. Una copia del Regolamento deve trovarsi nella sala dell'adunanza, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri.
4. Copia del Regolamento e dello Statuto dell'Unione, deve essere consegnata dal Presidente ai Consiglieri neoeletti.

### **Art. 2 – Integrazioni e interpretazione del regolamento**

1. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento o da altri regolamenti speciali, decide il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario.
2. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio, il quale, salvo rinvio, decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote voto assegnate.
3. La decisione del Consiglio ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse a esame ulteriori contestazioni.
4. L'interpretazione del regolamento è rimessa al Consiglio, il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi delle quote voto assegnate.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente e in merito alla stessa non sono ammesse a esame ulteriori eccezioni.

### **Art. 3 – Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede dell'Unione, in apposita sala; tali adunanze possono tenersi anche in sedi diverse purché nell'ambito del territorio d'Unione, su indicazione del Presidente del Consiglio, sentiti i Capigruppo.

## **TITOLO II I CONSIGLIERI**

### **Art. 4 – Consiglieri**

1. L'elezione dei Consiglieri, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti e la loro posizione giuridica, l'inizio e la cessazione del mandato, le dimissioni e la decadenza sono regolati dalla legge e dallo Statuto.

### **Art. 5 - Diritti dei Consiglieri**

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio; esercitano azione di vigilanza e di impulso sull'attività della Giunta e del Presidente.
2. Qualora l'approvazione della proposta di deliberazione di iniziativa di uno o più Consiglieri comportasse nuove spese a carico dell'Unione, la proposta deve indicare i mezzi con cui farvi fronte, anche con previsione di aumenti o istituzione di nuove tariffe, nei casi e limiti

previsti dalle leggi vigenti. I Consiglieri proponenti possono farsi assistere dagli uffici dell'Unione per la stesura della proposta di deliberazione e per la quantificazione delle eventuali spese derivanti dall'intervento proposto.

3. I Consiglieri, per esplicitare le loro funzioni, possono presentare emendamenti, mozioni, ordini del giorno, interrogazioni e interpellanze.
4. I Consiglieri hanno accesso a tutti gli atti e documenti detenuti dall'Amministrazione, salvo le limitazioni concernenti la riservatezza delle persone per documenti non connessi ad oggetti da trattare in Consiglio. In ogni caso, su questioni concernenti la riservatezza delle persone i Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il Consigliere ha diritto di ottenere gratuitamente le copie degli atti e delle proposte di deliberazione consiliare che ritiene opportuni per lo svolgimento del mandato. E' usata prioritariamente la posta elettronica per la messa a disposizione degli atti richiesti.
5. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
6. Il Segretario, i dirigenti, i responsabili degli uffici e servizi sono tenuti a fornire gli atti, i documenti e le informazioni; in caso di documentazione o ricerca comportante una notevole mole di lavoro il rilascio dovrà garantire il normale funzionamento degli uffici. In tal caso il responsabile dell'ufficio dovrà indicare al richiedente, motivandolo, il termine entro il quale consegnerà la documentazione o fornirà le informazioni richieste.

#### **Art. 6 - Nomine ed incarichi**

1. Ogni volta che disposizioni di legge, norme regolamentari o statutarie prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere, questi deve essere nominato o designato dal Consiglio stesso.
2. Quando sia previsto che la nomina avvenga per elezione da parte del Consiglio, la stessa deve essere fatta sempre in seduta pubblica, con voto palese.
3. Nel caso, invece, sia previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei Gruppi Consiliari, compete a ciascun Capo gruppo comunicare, in seduta pubblica ed in forma palese, alla Presidenza ed al Consiglio, il nominativo del Consigliere designato.
4. Qualora vi sia unanimità circa la designazione di cui al comma precedente il Consiglio dell'Unione approva, con votazione palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza consiliare espressa con le modalità sopra riportate. Qualora non vi sia unanimità l'elezione avrà luogo con le modalità atte ad assicurare la rappresentanza dei gruppi.

#### **Art. 7 - Funzioni rappresentative**

1. La partecipazione dell'Unione a particolari cerimonie o celebrazioni, può richiedere la nomina di una delegazione consiliare.
2. Il Consiglio e, nei casi d'urgenza, la Conferenza dei Capi Gruppo, indicheranno a quale cerimonia o celebrazione partecipare, nominando i componenti della delegazione cui partecipa di diritto il Presidente del Consiglio.

#### **Art. 8 - Conferimento di incarichi speciali**

1. Il Consiglio può affidare speciali incarichi temporanei ad uno o più dei suoi componenti su materie particolari, nei limiti e modi che saranno fissati nell'atto di incarico.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi dell'Unione.

3. L'incarico si conclude con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza essere vincolato alle conclusioni della stessa.

#### **Art. 9 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare per il tramite della Conferenza dei Capigruppo, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio, in sede di definizione dell'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Capigruppo, inserisce le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni pervenute prima della seduta della Conferenza dei Capigruppo stesso, fatta salva la facoltà di differire la trattazione di detti atti non oltre la seduta consiliare immediatamente successiva. Nel caso in cui le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengano presentate posteriormente alla seduta della Conferenza dei Capigruppo, le stesse saranno inserite nell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva. La Conferenza dei Capigruppo può decidere che la discussione relativa a interrogazioni, interpellanze e mozioni di argomento omogeneo avvenga contestualmente nel corso della seduta consiliare. Di norma le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni vengono inseriti come ultimi punti nell'ordine del giorno. Il Presidente dà lettura delle interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate in forma scritta e invita i Consiglieri a illustrare quelle che intendono presentare al momento in forma orale.
3. Nella adunanze nelle quali viene discusso il bilancio preventivo e consuntivo, il riequilibrio e l'assestamento di bilancio, non viene iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze.

#### **Art. 10 - Interrogazione**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, se alcuna informazione sia pervenuta ovvero sia esatta, se siano stati adottati o si intendono adottare provvedimenti su argomenti determinati.
2. L'interrogazione, ove abbia carattere urgente, può essere effettuata anche durante la seduta, rimettendo copia del testo al Presidente.
3. Il Presidente dell'Unione o l'Assessore delegato per materia, possono dare risposta immediata all'interrogazione presentata durante la seduta, se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta.
4. Il presentatore di un'interrogazione, prima della discussione, può trasformarla in interpellanza, che verrà discussa nella seduta seguente.
5. Se i Consiglieri proponenti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta che verrà data dal Presidente dell'Unione o Assessore delegato, ordinariamente entro 30 giorni. La risposta viene trasmessa all'interrogante e comunicata al Consiglio nella prima seduta successiva a cura del Presidente del Consiglio.
6. Al momento stabilito dal Presidente per l'esame delle interrogazioni, indipendentemente dal numero dei Consiglieri presenti, il Presidente dell'Unione o gli Assessori danno risposta alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno per le quali è stata richiesta risposta orale.
7. L'interrogante può replicare soltanto per dichiarare se sia o non sia soddisfatto della risposta o per esporne brevemente le ragioni.
8. La risposta all'interrogazione e la relativa replica non possono eccedere la durata di 5 minuti per ciascuna di esse.

9. A nessun altro Consigliere è concesso di interloquire.
10. L'interrogante che si sia dichiarato insoddisfatto può convertire l'interrogazione in una interpellanza da iscriversi all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
11. Se l'interrogante non si avvale di tale diritto, l'interpellanza può essere presentata da altro Consigliere.
12. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.

#### **Art. 11 - Interpellanza**

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al Presidente dell'Unione o alla Giunta per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati o saranno adottati taluni provvedimenti o trattati determinati argomenti.
2. Per la presentazione delle interpellanze si osservano le modalità ed i termini previsti nel precedente art. 10 con esclusione del 2° comma.
3. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento oggetto dell'interpellanza.
4. Quando il Consigliere proponente non sia soddisfatto della risposta avuta o comunque intenda promuovere una più ampia discussione sulla risposta data dalla Giunta, può presentare una mozione, che dovrà essere iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare, purché fatta pervenire almeno 10 giorni prima della seduta prevista. Se l'interpellante non si avvale di tale diritto, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
5. Se l'interpellanza è stata presentata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno solo di essi, di regola il primo firmatario.
6. La risposta all'interpellanza, gli interventi dei Consiglieri e la replica della Giunta e del proponente non possono eccedere la durata di 3 minuti per ciascuno.

#### **Art. 12 - Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un pronunciamento politico-amministrativo su fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali od internazionali, che investono problemi politico-sociali di carattere generale. Non devono essere corredati dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Sono presentati, per iscritto, durante la seduta, da uno o più Consiglieri o dalla Giunta e sono trattati in seduta pubblica, nel Consiglio successivo. E' altresì consentito da parte di uno o più Consiglieri chiedere l'iscrizione dell'ordine del giorno, senza previa presentazione in una seduta del Consiglio, inviandolo al Presidente almeno 10 giorni prima la data prevista per la seduta successiva del Consiglio dell'Unione.
3. Nel caso di più testi presentati sul medesimo tema è facoltà del Presidente rimettere alla Conferenza dei capigruppo la redazione di una proposta unitaria. Ove l'accordo non risulti possibile la discussione in aula avviene sui vari testi proposti in ordine di presentazione.
4. Il Consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di 5 minuti. Alla discussione possono intervenire il Presidente dell'Unione, gli Assessori, i Consiglieri, ciascuno per un tempo massimo di 5 minuti.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione.
6. Il Consiglio stabilisce, tenuto conto delle proposte formulate dal presentatore, le forme di pubblicità da darsi agli ordini del giorno approvati. Il Presidente del Consiglio dispone in conformità a tali decisioni.

#### **Art. 13 - Mozione**

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente una materia di competenza del Consiglio. Non deve essere corredata dei pareri richiesti per le deliberazioni.
2. Può contenere la richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti dell'Unione, al fine di pervenire a decisioni su di essi.
3. La mozione può avere infine per scopo la formulazione di un voto generico circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati argomenti e può concludersi con un giudizio che si intende promuovere dai Consiglieri in merito a particolari decisioni, atteggiamenti o posizioni assunte dal Presidente del Consiglio o dalla Giunta.
4. La mozione deve essere presentata per iscritto e può essere avanzata da ogni Consigliere.
5. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta del Consiglio, il Presidente provvede ad iscriverla all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.
6. La mozione comporta l'adozione di un voto deliberativo, a conclusione del dibattito.
7. Sulla mozione possono essere presentati emendamenti che vengono discussi e votati osservando le norme generali del presente regolamento.

#### **Art. 14 - Discussione delle interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni**

1. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno avviene nella parte finale della seduta, salvo diversa decisione del Presidente sulla base della particolare importanza o urgenza degli argomenti da trattarsi.
2. La discussione delle interrogazioni interpellanze, mozioni ed ordini del giorno, preventivamente illustrate dai proponenti, di norma non potrà occupare più di un'ora per ogni adunanza consiliare, salvo diverso termine definito dalla Conferenza dei Capigruppo.
3. Entro tale limite di tempo, nessun Consigliere potrà presentare nuove interrogazioni, interpellanze, mozioni od ordini del giorno, salvo i casi d'urgenza, se non sia esaurita la trattazione di quelle già presentate in via ordinaria.
4. Se il Consigliere proponente non è presente al momento della discussione della sua interrogazione, interpellanza, mozione od ordine del giorno, questi si intendono rinviati ad altra adunanza, salvo che il gruppo consiliare del proponente sia diversamente delegato.
5. Le interpellanze relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
6. Trascorso il tempo di un'ora, o diverso termine definito dalla Conferenza dei Capigruppo, dall'inizio della trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno il Presidente fa concludere la discussione di quella che è, a quel momento, in esame e rinvia poi le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio.
7. Qualora rimanga da trattare un numero elevato di interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno il Presidente, prima di indire la successiva seduta del Consiglio, convoca la Conferenza dei capigruppo, assieme alla quale decide, anche in relazione al numero e all'importanza degli argomenti che si prevede di dover iscrivere all'ordine del giorno della stessa, eventuali deroghe ai termini di tempo fissati dal presente articolo. Il maggior tempo così fissato per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze viene reso noto ai Consiglieri con l'avviso di convocazione della seduta.
8. Le interrogazioni ed interpellanze riguardanti un particolare argomento o mozione già iscritti all'ordine del giorno della seduta sono discusse al momento della trattazione dell'argomento stesso o mozione cui si riferiscono.
9. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, e gli ordini del giorno possono essere ritirati in ogni momento, con una dichiarazione di tutti i firmatari o - qualora sia in corso lo

svolgimento dei lavori del Consiglio - di tutti i firmatari presenti, così determinando o il loro non svolgimento o la cessazione dello svolgimento in corso.

#### **Art. 15 - Rispetto del Regolamento**

1. Ciascun Consigliere ha l'obbligo del rispetto del Regolamento dal momento della sua entrata in carica, allo scopo di assicurare un corretto svolgimento delle sedute consiliari e il pieno e responsabile esercizio delle sue attribuzioni.

#### **Art. 16 - Astensione obbligatoria dalle deliberazioni**

1. Il Presidente e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere nei casi previsti dalla legge. In tali casi devono abbandonare l'aula prima dell'inizio della discussione e rientrarvi dopo la proclamazione dell'esito della votazione, previa comunicazione al Segretario generale che ne dà atto nel verbale.

#### **Art. 17 - Indennità di presenza e rimborso spese**

1. Nei limiti e con le modalità previste dalla legge, i Consiglieri, nello svolgimento del loro mandato, hanno diritto al gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a ogni seduta del Consiglio e delle Commissioni consiliari e al rimborso delle spese di viaggio.
2. La corresponsione del gettone di presenza avviene per l'effettiva partecipazione al voto di almeno i due terzi dei punti iscritti all'ordine del giorno, con arrotondamento per eccesso. Non viene corrisposto il gettone di presenza al Consigliere che sia stato escluso dall'aula, ai sensi del presente regolamento.
3. Spetta ai Consiglieri anche il rimborso delle spese chilometriche sostenute per l'espletamento di speciali incarichi.

### **TITOLO III FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO**

#### **Capo I - Convocazione**

#### **Art. 18 - Attività e riunioni del Consiglio**

1. Il programma dell'attività consiliare è determinato con riferimento a un calendario trimestrale dei lavori, definito in sede di Conferenza dei Capigruppo nel mese antecedente il trimestre successivo. Al fine di evitare sovrapposizioni degli impegni istituzionali, l'Unione promuove, in accordo con i Comuni alla stessa aderenti, forme di condivisione dei calendari delle sedute del Consiglio, delle Commissioni consiliari nonché di ogni altro rilevante impegno di tale natura.
2. Nell'ambito dell'attività istituzionale, il Consiglio può definire la programmazione di sessioni di lavoro dedicate a particolari tematiche.
3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio, il quale stabilisce l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora.
4. Su richiesta scritta del Presidente dell'Unione, della Giunta, di almeno un quinto dei Consiglieri o di un numero di Capigruppo rappresentanti almeno un quinto dei consiglieri, il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni dal ricevimento della richiesta, per la trattazione di argomenti da essi indicati.
5. Il Presidente del Consiglio rifiuta l'iscrizione all'ordine del giorno di oggetti e argomenti che non rientrano nella competenza del Consiglio o sono comunque vietati dalla legge. Contro la decisione del Presidente i richiedenti possono proporre ricorso al Consiglio entro dieci giorni dalla comunicazione del diniego; in tal caso il Consiglio viene convocato al massimo entro venti giorni dal deposito del ricorso presso il Servizio Segreteria generale.

Per l'accoglimento del ricorso è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, la convocazione è disposta dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, la convocazione è disposta dal Consigliere più anziano d'età.

#### **Art. 19 – Avviso di convocazione**

1. Il Consiglio è normalmente convocato in adunanza ordinaria. E' convocato d'urgenza quando sussistono ragioni tali da non consentire un differimento dell'adunanza.
2. La convocazione del Consiglio è fatta a cura del Presidente del Consiglio con avviso scritto contenente le indicazioni di cui al successivo comma 8.
3. L'avviso è comunicato a ciascun consigliere all'indirizzo di posta elettronica dallo stesso indicato al Servizio di Segreteria generale, il quale provvederà, altresì, ad avvertire il destinatario della trasmissione con messaggio di testo (SMS) tramite telefono cellulare. L'avviso di convocazione è corredato della documentazione relativa ai punti inseriti nell'ordine del giorno.
4. Qualora il consigliere non intenda avvalersi degli strumenti informatici, telematici ed elettronici come sopra indicato, dovrà espressamente comunicarlo, tramite posta elettronica o con documento scritto, al Servizio di Segreteria generale affinché l'avviso di convocazione possa essere comunicato in forma cartacea tramite recapito presso il suo domicilio.
5. La convocazione del Consiglio è fatta non oltre il quinto giorno antecedente a quello stabilito per l'adunanza. L'avviso di convocazione delle sedute destinate alla trattazione del bilancio annuale e pluriennale, del conto consuntivo e della modifica dello Statuto, deve essere recapitato almeno sette giorni prima di quello stabilito per la riunione. In tali termini sono inclusi i giorni festivi.
6. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, l'esame degli argomenti oggetto della richiesta è differito al giorno successivo, a condizione che il rinvio non comporti scadenza di termini perentori previsti da norma di legge. Tale richiesta deve essere avanzata all'inizio della trattazione.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche nel caso di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
8. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione:
  - del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione;
  - della sede dove si svolge la seduta;
  - della sessione, eventualmente d'urgenza, di prima, seconda convocazione e se la seduta è pubblica o segreta;
  - dell'ordine del giorno;
  - della data e della firma del Presidente del Consiglio o del soggetto che lo sostituisce legalmente.
9. L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Unione. La riunione dei CapiGruppo può definire ulteriore aggiuntive modalità di divulgazione in relazione a sedute per le quali si prevede la trattazione di questioni di particolare rilevanza.
10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il Consigliere interessato partecipi alla riunione del Consiglio alla quale è stato tardivamente invitato. La convocazione del Consiglio è inviata a cura del medesimo servizio a tutti i Consiglieri dei Comuni aderenti all'Unione.

### **Art. 20 – Avviso di seconda convocazione**

1. Per le sedute di seconda convocazione l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, salvo che non sia già previsto nell'avviso di 1° convocazione.
2. Qualora una seduta venga sospesa e la trattazione degli argomenti rimasti sia rinviata ad altra riunione non prevista nell'avviso di convocazione, il cui giorno ed ora vengano stabiliti dal Consiglio al momento della sospensione, il Presidente del Consiglio dovrà notificare avviso del rinvio ai soli Consiglieri assenti al momento della sospensione. Il Presidente darà espresso avviso di ciò ai Consiglieri presenti nel dichiarare la sospensione della seduta e la sua dichiarazione, con i nomi dei Consiglieri che erano presenti, verrà registrata a verbale.
3. Ai Consiglieri assenti sarà dato avviso del rinvio con almeno 24 ore di anticipo e con l'osservanza delle modalità sopra stabilite per le sedute di seconda convocazione.
4. Nel caso che, dopo effettuate le notifiche degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, precisando l'oggetto degli argomenti aggiunti.

### **Art. 21 – Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno.
2. Il Presidente del Consiglio stabilisce l'ordine del giorno iscrivendovi, le proposte di iniziativa della Presidenza, del Presidente dell'Unione, della Giunta, delle Commissioni consiliari, dei singoli Consiglieri.
3. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta dal Presidente dell'Unione o da un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio iscrive al primo punto dell'ordine del giorno l'esame delle questioni proposte.
4. Le proposte da trattarsi in Consiglio devono essere presentate per iscritto, accompagnate da una relazione illustrativa e dallo schema della proposta che si intende sottoporre al Consiglio. Su ogni proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno del Consiglio devono essere inseriti i pareri previsti dalla normativa vigente. Nel caso di parere non favorevole, da evidenziare appositamente nella documentazione depositata per i Consiglieri, il Consiglio dovrà motivare, qualora decida di adottare la deliberazione, le ragioni che lo portano a disattendere tale parere.

### **Art. 22 – Deposito degli atti**

1. Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno vengono depositati presso la Segreteria dell'Unione od altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, nel giorno della riunione e nei tre giorni precedenti, durante l'orario d'ufficio. Gli atti vengono inoltre inviati contemporaneamente agli indirizzi di posta elettronica forniti dai Consiglieri dell'Unione e posti a disposizione dei Consiglieri ed assessori per l'eventuale rilascio di copie da parte della Segreteria o servizio interessato.
2. Gli atti relativi alla approvazione del bilancio annuale e pluriennale, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dell'assestamento, del conto consuntivo e della modifica dello Statuto, sono depositati entro i termini di cui al comma 1 solo se precedentemente oggetto di trattazione da parte della commissione consiliare competente. In caso contrario il termine per il deposito è di giorni dieci, antecedenti la seduta.
3. Nessuna proposta può essere ordinariamente sottoposta a deliberazione consiliare definitiva se non viene depositata almeno 24 ore prima di quella di inizio della seduta, con tutti i documenti necessari per poter essere esaminata.

4. All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli.
5. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio che sono richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati, o di quelli di cui si faccia cenno nel corso dei dibattiti consiliari.

## **Capo II - Svolgimento delle sedute**

### **Art. 23 - Validità delle sedute di prima e di seconda convocazione**

1. Il Presidente del Consiglio apre la seduta nell'ora indicata nell'avviso di convocazione.
2. La seduta di prima convocazione diviene valida agli effetti deliberativi non appena è presente in aula la maggioranza delle quote voto attribuite.
3. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei Consiglieri. I Consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al Segretario il quale ove accerti, coadiuvato dagli scrutatori, che il numero legale è venuto a mancare, avverte il Presidente che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, può disporre la ripetizione dell'appello nominale. Il Presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei Consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri. Nel caso che dalla verifica risulti che il numero dei Consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi il Presidente, pervenuti i lavori del Consiglio al momento della votazione, deve disporre la sospensione temporanea della riunione, di durata da stabilire, a sua discrezione, da 5 a 10 minuti, dopo di che disporrà un nuovo appello dei presenti. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, il Presidente del Consiglio può sospendere la seduta per il tempo necessario al raggiungimento del quorum sino a un massimo di trenta minuti. Se il numero legale non viene raggiunto, il Presidente del Consiglio rinvia i lavori consiliari alla seduta di seconda convocazione, che sarà valida anche con la presenza di un terzo delle quote voto assegnate, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione.
4. L'avviso della seconda convocazione deve essere consegnato ai soli Consiglieri assenti alla prima, almeno ventiquattro ore antecedenti all'ora indicata nell'avviso stesso.
5. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione e ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta. Della seduta dichiarata deserta deve essere redatto apposito verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
6. Qualora siano iscritti all'ordine del giorno della seduta di seconda convocazione argomenti compresi tra quelli in relazione ai quali la legge, lo statuto o i regolamenti dell'Ente prevedono uno speciale quorum, il Consiglio provvede a deliberare su di essi soltanto nel caso sia presente il quorum richiesto. In caso contrario, gli stessi vengono rinviati ad altra adunanza di prima convocazione.
7. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa

nota a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

8. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.

#### **Art. 24 - Pubblicità delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori.
2. Il Consiglio è convocato in seduta segreta quando, in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, si trattino questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti sui meriti, demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente la qualità e capacità di determinate persone o quando anche l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale o di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per l'Unione o per terzi, la sua continuazione in forma pubblica, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere il Consiglio delibera a maggioranza di voti espressi in forma palese, il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Segretario ed il personale dell'Ufficio Segreteria di supporto al Segretario, vincolati al segreto d'ufficio.
5. Le riprese televisive sono consentite previa identificazione dell'operatore e dichiarazione sottoscritta, sull'utilizzo delle riprese.

#### **Art. 25 - Adunanze aperte**

1. Quando particolari motivi lo facciano ritenere opportuno, il Presidente, sentito il capigruppo, può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati rappresentanti del Governo, del Parlamento, della Regione, della Provincia, delle Forze dell'Ordine, di altri enti pubblici e delle forze sociali, politiche, sindacali, associazioni, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati e persone singole su questioni di interesse collettivo, interessati ai temi da discutere. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, affinché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
2. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione, una petizione o, infine, la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre Autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri dell'Unione con esclusione degli altri presenti.

#### **Art. 26 - Funzioni di segretario della seduta**

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario generale o in caso di vacanza, assenza o impedimento, da chi ne fa le veci.
2. Nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi del Segretario generale o di chi ne fa le veci in relazione all'argomento oggetto della discussione, il Presidente del Consiglio ne dichiara l'esclusione e nomina un Consigliere verbalizzante.

### **Art. 27 – Nomina e attribuzioni degli scrutatori**

1. All'inizio della seduta, effettuato l'appello, il Presidente designa tre Consiglieri incaricandoli delle funzioni di scrutatori, per le votazioni, sia pubbliche che segrete.
2. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio Consigliere, fra gli scrutatori.
3. Gli scrutatori che si assentano dalla seduta debbono sempre avvertire il Presidente, che provvede a sostituirli.
4. La regolarità delle votazioni, siano esse palesi o segrete, è accertata dal Presidente, assistito dagli scrutatori.
5. Nel caso di scrutinio segreto la presenza ed assistenza degli scrutatori è obbligatoria. Essi esaminano le schede e si pronunciano sulla loro validità. Il Presidente, assieme agli scrutatori, procede al conteggio dei voti, che il Segretario riepiloga nello schema di provvedimento in trattazione. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo fra il Presidente e gli scrutatori, la decisione è rimessa al Consiglio. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono stracciate dal Segretario che ne assicura la distruzione. Le schede contestate o nulle sono invece vidimate dal Presidente, dagli scrutatori e dal Segretario e vengono conservate nel fascicolo del provvedimento al quale si riferiscono.
6. Nelle votazioni palesi, l'assenza o il non intervento degli scrutatori non ha rilevanza ai fini della validità delle votazioni e delle deliberazioni.

### **Art. 28– Ordine di discussione degli argomenti**

1. L'ordine di trattazione degli oggetti iscritti all'o.d.g. può essere modificato all'inizio o nel corso della seduta e, in ogni caso, prima della formale apertura delle operazioni di voto, su proposta del Presidente dell'Unione, del Presidente del Consiglio o di un Consigliere.
2. Sulla proposta decide il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

### **Art. 29 – Comportamento dei Consiglieri**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure mantenendo atteggiamenti corretti.
2. Nel caso in cui un Consigliere turbi l'ordine, pronunci parole sconvenienti o tenga comunque un comportamento scorretto, il Presidente del Consiglio provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.
3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e sulle proprie affermazioni e, sulla base di tali spiegazioni, il Presidente del Consiglio conferma o ritira il richiamo.
4. Se il Consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente del Consiglio gli interdice la parola.
5. Qualora il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente del Consiglio può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, il Presidente può ordinare l'allontanamento del Consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del Consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.
7. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Presidente ne ordina l'espulsione anche con l'eventuale ausilio della forza pubblica. Indipendentemente dal richiamo e con la procedura di cui al comma 6, il Presidente può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai

lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

### **Art. 30- Comportamento del pubblico**

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, anche dell'opera degli agenti di Pubblica Sicurezza.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.
3. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Il Presidente, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di chiunque arrechi turbamento e non tenga un comportamento conforme a quanto indicato al precedente comma e, nei casi più gravi, può richiedere l'intervento della forza pubblica.
5. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Presidente può disporre lo sgombero dell'aula da parte di tutti i disturbatori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata presa a maggioranza dal Consiglio ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse. Nessuna persona estranea può, salvo espressa decisione del Consiglio, accedere durante le sedute alla parte dell'aula riservata al Consiglio stesso. Sono ammessi solo i funzionari dell'Unione, comunali o le persone direttamente invitate, la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.
6. Il pubblico e i rappresentanti degli organi d'informazione che assistono alla seduta devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione. Non sono ammessi cartelli, striscioni o altro che possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
7. Il Presidente del Consiglio può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi sia stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente del Consiglio, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.

### **Art. 31- Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio Ammissione di funzionari in aula**

1. Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i funzionari competenti affinché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono altresì essere invitati consulenti e professionisti incaricati dall'Unione.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se richiesto.
4. La Conferenza dei Capigruppo può disporre la partecipazione al dibattito di Assessori e di Consiglieri dei Comuni aderenti.
5. Nessuna persona di cui ai commi precedenti può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente, salvo diversa determinazione del Consiglio.

### **Art. 32- Divieto di deliberare su argomenti estranei all'ordine del giorno**

1. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti all'ordine del giorno, salvo che per ordini del giorno presentati ad inizio seduta, per i quali i presentatori richiedano la votazione per motivi d'urgenza e vengano riconosciuti dal Presidente come tali. In caso di dissenso, la decisione viene rimessa al Consiglio che si esprime a maggioranza dei voti.
2. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
3. I Consiglieri che intendano effettuare comunicazioni o interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, in presenza di fatti e circostanze eccezionali, verificatisi successivamente all'avviso di convocazione di ciascuna seduta, devono presentare la richiesta al Presidente del Consiglio prima dell'ora fissata per l'inizio della seduta. La richiesta deve indicare l'oggetto della comunicazione o dell'intervento.
4. Il Presidente comunica al Consiglio le richieste pervenute, concedendo la parola ai Consiglieri nell'ordine di presentazione delle richieste medesime e per non più di cinque minuti ciascuno.

### **Art. 33 - Norme per la discussione generale**

1. Terminata l'illustrazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno, che si effettua qualora ritenuta opportuna da parte del relatore oppure richiesta da almeno un Consigliere, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, nell'ordine di prenotazione.
2. Se, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo (od altro Consigliere incaricato di trattare l'argomento per il suo gruppo) può parlare due volte: la prima per non più di 10 minuti, la seconda per non più di 3 minuti, solo per rispondere all'intervento di replica del Presidente dell'Unione o del relatore.
4. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di 5 minuti ciascuno. Le domande brevi rivolte per ottenere chiarimenti non vengono considerate interventi.
5. I termini di tempo previsti dai due commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio ed allo Statuto. In ogni altra occasione limiti di tempo diversi possono essere fissati dalla Conferenza dei capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o comunque prima che inizi la discussione sull'argomento.
6. Ciascun Consigliere ha diritto d'intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori, con interventi contenuti entro 3 minuti.
7. Nella discussione delle singole parti di una proposta che segue ad una discussione generale può intervenire un solo Consigliere per gruppo; la prima volta per non più di 5 minuti e la seconda per non più di 2 minuti.
8. Trascorsi i termini di intervento fissati nel presente articolo, il Presidente, richiamato l'oratore a concludere e trascorso un ulteriore minuto, gli toglie la parola.
9. Il Presidente dell'Unione o gli Assessori relatori possono intervenire in qualunque momento della discussione, per non più di 5 minuti ciascuno.
10. Avvenuta la chiusura del dibattito, essi possono intervenire per non più di 5 minuti, per le conclusioni e per precisare l'atteggiamento che viene assunto dalla Giunta in merito alle eventuali proposte presentate durante la discussione.

### **Art. 34 – Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale può essere proposta da qualsiasi Consigliere prima dell'inizio della discussione nel merito, chiedendo il ritiro del punto dall'ordine del giorno.
2. La sospensiva può essere proposta da qualsiasi Consigliere, anche nel corso del dibattito, con la richiesta di rinvio dell'argomento ad altra seduta.
3. Su entrambe le questioni decide il Presidente del Consiglio e, in caso di disaccordo, il Consiglio, che si esprime, seduta stante, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

#### **Art. 35 - Mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine consiste in un richiamo verbale volto a ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione, siano osservati la legge, lo statuto e il presente regolamento.
2. In qualsiasi fase della trattazione di un argomento ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine; il tempo previsto per l'illustrazione della mozione è di cinque minuti.
3. Il Consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi. Sul contenuto della mozione decide il Presidente del Consiglio, sentito il Segretario generale.

#### **Art. 36 - Fatto personale**

1. Costituisce fatto personale l'attribuzione a un Consigliere di dichiarazioni diverse da quelle espresse, o di fatti o atti dallo stesso ritenuti inesistenti o che risultano deformati, o di dichiarazioni o giudizi dallo stesso reputati non veri.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne la ragione e il Presidente del Consiglio decide se il fatto sussiste o meno.
3. Se la decisione del Presidente non è accettata dal Consigliere, decide il Consiglio immediatamente con votazione palese a maggioranza dei Consiglieri presenti e senza discussione.

#### **Art. 37 - Maggioranze richieste per l'approvazione**

1. Le maggioranze necessarie per l'approvazione delle proposte di deliberazione sono le seguenti: a) maggioranza qualificata o speciale; b) maggioranza assoluta; c) maggioranza relativa.
2. Per l'approvazione delle proposte per le quali la legge, lo statuto o i regolamenti dell'Ente non prescrivano la maggioranza qualificata o la maggioranza assoluta, è sufficiente la maggioranza relativa, rappresentata dalla maggioranza delle quote voto, qualunque sia il numero delle quote voto votanti.
3. La maggioranza qualificata è data dai 2/3 delle quote voto assegnate; la maggioranza assoluta è costituita dalla metà più uno delle quote voto. Se il numero delle quote voto assegnate è dispari, la maggioranza - qualificata e assoluta - viene definita mediante arrotondamento aritmetico all'unità superiore.
4. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.
5. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e, pertanto, non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

#### **Art. 38 - Forma delle votazioni**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri è effettuata, normalmente, in forma palese e peralzata di mano.
2. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
3. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e per la legittimità della votazione.
4. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.
6. In presenza di limitazioni permanenti delle capacità fisiche di un Consigliere, tali da pregiudicare il corretto espletamento della materiale operazione di voto, il Consigliere ha facoltà di avvalersi di un assistente di propria fiducia, la cui presenza in sala sia stata autorizzata dal Presidente ai sensi del presente regolamento.
7. E' consentita l'adozione di sistemi elettronici.
8. Dopo l'annuncio dei voti riportati a favore e contro dal provvedimento in trattazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula: "Il Consiglio ha approvato" oppure "Il Consiglio non ha approvato".
9. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Dal verbale deve anche risultare l'individuazione dei Consiglieri astenuti.
10. Le votazioni sono soggette a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la loro effettuazione.
11. Se anche dopo la controprova uno o più Consiglieri manifestino dubbio o effettuino contestazioni sull'esito della votazione, il Presidente dispone che la stessa sia definitivamente ripetuta per appello nominale.
12. I Consiglieri che si astengono debbono dichiararlo affinché ne sia presa nota nominativa a verbale.

### **Art. 39 - Votazione palese per appello nominale**

1. La votazione palese per appello nominale è concessa tutte le volte che ne facciano richiesta almeno un quinto delle quote di voto assegnate, senza computare a tal fine il Presidente dell'Unione. Tale richiesta deve essere presentata dopo la chiusura della discussione e comunque prima che abbiano avuto inizio le operazioni di voto.
2. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente del Consiglio illustra il significato del sì e del no e dispone l'appello dei Consiglieri.
3. Il Segretario generale fa l'appello, prende nota dei voti favorevoli, dei contrari e delle astensioni e li comunica al Presidente del Consiglio, che proclama ad alta voce il risultato.

### **Art. 40 - Votazione segreta per schede**

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone ovvero provvedere alla loro nomina.
2. Il Presidente può disporre la raccolta delle schede ad avvenuta votazione oppure può disporre l'appello nominale di ciascun Consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Quando la legge, lo statuto o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e dell'opposizione e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, si procede con votazione separata.

4. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede. Essi esaminano le schede, si pronunciano sulla loro validità e procedono al conteggio dei voti, che il Segretario generale provvede a riepilogare.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Le schede della votazione, risultate regolari, dopo la proclamazione dei risultati vengono distrutte a cura del Segretario generale; le schede annullate sono, invece, vidimate da almeno uno degli scrutatori e dal Segretario generale e conservate nel fascicolo del provvedimento a cui si riferiscono e, pertanto, agli atti del Servizio Segreteria generale.
8. terminate le votazioni il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.
9. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

#### **Art. 41 - Votazione degli emendamenti**

1. Nel caso in cui siano stati presentati emendamenti, che non richiedano ulteriori valutazioni ai sensi dell'art. 49 del T.U.EE.LL., le relative votazioni si svolgeranno con il seguente ordine:
  - emendamenti soppressivi;
  - emendamenti modificativi;
  - emendamenti aggiuntivi.
2. Il testo definitivo della proposta risultante dalla eventuale approvazione di emendamenti, viene successivamente votato nella sua globalità.

#### **Art. 42- Votazione per parti separate**

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta di un Capogruppo o di almeno tre Consiglieri presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla votazione per parti separate e, successivamente, alla votazione dell'atto nel suo complesso nel testo risultante dalle avvenute votazioni per parti separate.

#### **Art. 43 - Termine della seduta**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
2. Quando si giunge alle ore 24, la trattazione dell'argomento in discussione viene conclusa e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata l'adunanza e precisa che la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione per completare la trattazione degli affari rimasti.
3. Il Consiglio può decidere, a maggioranza relativa dei Consiglieri presenti, su proposta del Presidente del Consiglio o di un Capogruppo o di almeno tre Consiglieri, di continuare i lavori oltre le ore 24 per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza o urgenza.
4. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo argomento debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza, che rimane seduta di prima convocazione.

### **Capo III – Verbalizzazione**

#### **Art. 44– Redazione e contenuto del verbale**

1. I processi verbali devono ordinariamente riportare una sintesi delle dichiarazioni di voto, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Da esso deve risultare anche quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Il Segretario può fare constare contenuti integrali o sintetici degli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni, a sua discrezione o su espressa richiesta dell'intervenuto.
4. Quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario contemporaneamente alla sua lettura in Consiglio.
5. Nel caso di brevi dichiarazioni, le stesse possono essere, seduta stante, dettate al Segretario per la loro integrale iscrizione a verbale.
6. Eventuali ingiurie, calunnie, dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale.
7. Tuttavia, ove il Presidente od un Consigliere che si ritiene offeso ne facciano richiesta, le stesse sono iscritte a verbale, con la indicazione di chi ne ha fatto richiesta.
8. Il verbale della seduta segreta deve essere steso in modo da conservare nella forma più concisa, menzione di quanto viene discusso, omettendo i nominativi degli intervenuti nella discussione, senza scendere in particolari che possono recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
9. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali dell'Unione, il verbale deve essere compilato in modo che non siano compromessi gli interessi stessi rispetto ai terzi
10. I verbali delle deliberazioni e gli atti deliberativi sono pubblicati all'albo pretorio e visionabili sul sito istituzionale.

#### **Art. 45 - Deposito, eventuali rettifiche e approvazione del verbale**

1. Il verbale viene depositato, a disposizione dei Consiglieri nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 19. Ogni qualvolta un Consigliere lo richieda, il Servizio Segreteria generale provvede al rilascio, in formato elettronico, del verbale relativo allo svolgimento della seduta.
2. In sede di approvazione del verbale, il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni e, svolte le eventuali osservazioni, dichiara aperte le operazioni di voto.
3. Se un Consigliere vuole proporre modificazioni o integrazioni al verbale, deve farlo formulando al Presidente del Consiglio esattamente i termini di quanto intende sia cancellato o inserito a verbale almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta in cui verrà posto in approvazione. Le rettifiche lievi possono essere proposte per l'annotazione al Segretario direttamente nel corso della seduta di approvazione dei verbali precedenti.
4. Nel formulare le proposte di rettifica, non è consentito riprendere o ripetere in alcun modo la discussione già effettuata.
5. Formulata una proposta di rettifica, il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla stessa.
6. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica viene approvata.
7. Gli originali dei processi verbali delle sedute del Consiglio sono depositati nell'archivio, a cura del Servizio Segreteria generale.

## **TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**

### **Capo I - Presidente del Consiglio**

#### **Art. 46 - Presidenza ordinaria nelle sedute**

1. La prima seduta del Consiglio è presieduta dal Consigliere anziano (il Consigliere più anziano d'età), fino all'elezione del Presidente. Il Consiglio, dopo avere proceduto alla convalida degli eletti, procede alla elezione, nel proprio seno, del Presidente e del Vicepresidente a voto palese, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati all'Unione.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro 10 giorni dalla precedente. Nel caso di esito negativo si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più giovane di età in caso di parità.
3. In caso di assenza od impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente.
4. In caso di assenza, impedimento o rifiuto del Presidente e del Vice Presidente le funzioni sono esercitate dal Consigliere anziano o, nel caso sia esso Presidente, dal secondo Consigliere più anziano.
5. Il Presidente ed il Vicepresidente possono rassegnare le dimissioni con comunicazione da inviarsi al Segretario dell'Unione.
6. Il Consiglio procede a nuova elezione, con le modalità di cui al comma 1, nella prima seduta successiva alle dimissioni del Presidente o del Vicepresidente, o alla loro cessazione dalla carica per altro motivo.

#### **Art. 47 - Compiti e poteri del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio dell'Unione, lo presiede e ne garantisce il funzionamento nel rispetto dello statuto e del regolamento. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di:
  - convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;
  - cura della programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio con il Presidente dell'Unione e i Gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio;
  - coordinamento dell'attività delle Commissioni consiliari, d'intesa con i rispettivi Presidenti;
  - organizzazione, con relativo potere di impartire direttive agli uffici e ai servizi, dell'attività della Conferenza dei capigruppo.
2. Al Presidente del Consiglio compete, inoltre, nell'ambito delle disponibilità assegnate:
  - ogni decisione in merito ai provvedimenti da adottare per assicurare ai Gruppi consiliari mezzi, strutture e servizi per l'espletamento delle loro funzioni, in relazione alle esigenze comuni e alla consistenza numerica degli stessi;
  - l'esame delle giustificazioni delle assenze dei Consiglieri dalle sedute, ai sensi e per gli effetti dello statuto e la proposta al Consiglio dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
  - l'organizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio;
  - l'attuazione di ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti relativi all'attività deliberativa, assicurando agli stessi, ove occorra, la collaborazione degli uffici e dei servizi dell'Unione per la formulazione e la presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni.

3. Il Presidente del Consiglio, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentito il Presidente dell'Unione e la Conferenza dei capigruppo.
4. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.
5. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
6. Quando il Presidente del Consiglio è assente o impedito, è sostituito dal Vicepresidente; in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Presidente è sostituito dal Consigliere più anziano d'età.
7. Al Presidente spetta l'iniziativa delle attività di informazione, di consultazione, di studio e di organizzazione necessarie per favorire il miglior funzionamento del Consiglio e delle commissioni.
8. Il Presidente per lo svolgimento delle proprie funzioni si avvale degli uffici e servizi dell'Unione.

## **Capo II – Gruppi consiliari**

### **Art. 48 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari**

1. Nella prima seduta, il Consiglio neoeletto si organizza in gruppi consiliari, dandone comunicazione scritta al Presidente.
2. Ciascun gruppo, per poter essere validamente costituito, dovrà essere composto da almeno due Consiglieri.
3. Nel rispetto della disposizione di cui al precedente comma 2, è sempre possibile, nel corso della vita del Consiglio, costituire nuovi gruppi consiliari, dandone comunicazione scritta al Presidente.
4. Il Consigliere che non intende appartenere al gruppo consiliare di cui al comma 1, oppure intende successivamente recedere dal gruppo a cui apparteneva, comunica la sua decisione, con atto scritto, al Presidente.
5. Il Consigliere che intende far parte di un gruppo consiliare già costituito, oltre alla comunicazione di cui al comma 4, trasmette al Presidente un documento scritto attestante l'accettazione della sua domanda da parte del presidente del gruppo a cui intende aderire.
6. Il/i Consigliere/i che non fa/fanno parte di alcuno dei gruppi previsti dai commi precedenti, è/sono iscritto/i al gruppo misto.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Consiglieri che subentrano a quelli cessati dalla carica.
8. Il Presidente del Consiglio e i gruppi consiliari dispongono presso la sede dell'Unione dell'ausilio di personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del proprio mandato.

### **Art. 49 - Capigruppo consiliari**

1. Ciascun Gruppo procede all'elezione del proprio Capogruppo e ne fornisce comunicazione scritta entro dieci giorni al Presidente del Consiglio.
2. In difetto della comunicazione di cui al comma 1 è considerato Capogruppo consiliare il Consigliere più anziano per età del gruppo stesso.

### **Art. 50 - Conferenza dei Capigruppo**

1. Il Presidente del Consiglio e i Capigruppo consiliari costituiscono la Conferenza dei capigruppo, nel quale sono previamente esaminati e discussi gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno del Consiglio.

2. La conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio e può, qualora questi lo ritenga opportuno, validamente riunirsi ammettendo la presenza del Presidente dell'Unione e/o degli Assessori e dei Presidenti delle Commissioni consiliari.
3. È facoltà della Conferenza dei Capigruppo disporre l'invito a partecipare a una audizione del Consiglio a persone esterne al Consiglio stesso, ai sensi e per gli effetti del precedente art. 31, commi 3 e 4.
4. La Conferenza dei Capigruppo adotta tutte le iniziative e attiva tutti gli strumenti politici, organizzativi e amministrativi, tesi a un maggiore coordinamento e a una proficua collaborazione tra il Consiglio dell'Unione e i Consigli dei Comuni aderenti.
5. Compete, inoltre, alla Conferenza:
  - programmare periodicamente le sedute del Consiglio dell'Unione;
  - definire per ciascuna seduta ed in funzione degli argomenti da trattare, il tempo a disposizione per la discussione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e degli ordini del giorno di cui all'art. 14.
  - programmare, in termini organizzativi, iniziative istituzionali della Presidenza e delle Commissioni consiliari o altre iniziative volte a promuovere verso l'esterno l'attività del Consiglio dell'Unione, nonché la relativa compatibilità finanziaria e organizzativa;
  - collaborare col Presidente del Consiglio per la corretta interpretazione dei regolamenti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento dei lavori consiliari;
  - adottare le misure organizzative necessarie alla migliore utilizzazione delle risorse messe a disposizione per l'esercizio delle funzioni attribuite al Consiglio;
  - svolgere le altre funzioni che il Presidente del Consiglio ritenga di attribuirgli.

### **Capo III – Commissioni consiliari**

#### **Art. 51- Costituzione e composizione delle Commissioni consiliari permanenti**

1. Le commissioni consiliari permanenti sono costituite per favorire il miglior esercizio delle funzioni del Consiglio, in specie per attività di proposta, esame e parere preliminare degli atti di Consiglio, oltre che di vigilanza sull'attività svolta dai servizi dell'Unione.
2. Il Consiglio, entro 40 giorni dal suo insediamento, istituisce Commissioni consiliari permanenti sulle seguenti aree tematiche:
  - Bilancio contabilità tributi;
  - Affari istituzionali, controllo e garanzia;
  - Programmazione territoriale e interventi a difesa della montagna.
3. Ogni commissione permanente è composta da Consiglieri assicurando la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Conferenza dei Capigruppo. Ogni Consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli nella deliberazione consiliare che determina il numero dei componenti di ogni commissione. Ogni gruppo ha facoltà di nominare un supplente e di designare nuovi commissari in sostituzione di quelli in carica o cessati per qualsiasi causa. La proposta di nomina è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio successiva alla ricezione a protocollo della nuova designazione.
4. Il Consiglio nomina i componenti delle commissioni i quali eleggono il loro Presidente e Vicepresidente. La proposta di sostituzione del Presidente dimissionario o cessato dalla carica per altro motivo viene iscritta all'ordine del giorno della prima seduta della commissione successiva alla ricezione a protocollo delle dimissioni o alla avvenuta conoscenza della cessazione. Il Presidente della commissione nomina un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

5. La Presidenza della commissione di controllo e garanzia è attribuita alle minoranze, con compiti di verifica delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri; di verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo; di verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione; formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dall'Unione e di altre strutture partecipate dall'Unione; verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati; statuti, regolamenti e relative modificazioni.
6. I Presidenti delle commissioni, sentiti i componenti, stabiliscono programmi e tempi di lavoro e ne informano il Consiglio.

#### **Art. 52 - Durata in carica**

1. Le commissioni consiliari permanenti decadono in corrispondenza dell'insediamento del nuovo Consiglio dell'Unione o nel caso non sia possibile eleggerne la metà più uno dei componenti.

#### **Art. 53 - Convocazione**

1. Le commissioni permanenti sono convocate dal Presidente, per sua iniziativa o per richiesta fatta da almeno tre componenti; in quest'ultimo caso la riunione deve aver luogo entro 15 giorni da quello in cui perviene la richiesta.
2. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta è comunicato ai componenti effettivi delle commissioni almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi d'urgenza.
3. Per le sedute relative all'approvazione del bilancio annuale e pluriennale, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, dell'assestamento, del conto consuntivo e della modifica dello Statuto, gli atti relativi sono trasmessi ai componenti la Commissione competente unitamente all'avviso di convocazione.
4. L'avviso di convocazione viene inviato, per conoscenza, al Presidente dell'Unione, al Presidente del Consiglio ed all'Assessore competente per materia.
5. Le sedute di ciascuna convocazione sono validamente tenute con la presenza di almeno la metà dei componenti. Se il numero dei componenti è dispari, la metà si intende calcolata mediante arrotondamento in eccesso.
6. Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da dipendenti incaricati dal Segretario dell'Unione, sentiti i dirigenti o i responsabili dei servizi interessati. Le commissioni si avvalgono dell'opera e della partecipazione consultiva di funzionari dell'Unione o dei comuni associati.

#### **Art. 54 - Compiti e funzioni**

1. Le commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di una più approfondita e specifica trattazione degli argomenti di competenza del Consiglio.
2. A tali effetti, esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:
  - esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni consiliari di maggiore importanza, loro sottoposte dalla Giunta, dagli Assessori e dai Consiglieri;
  - vigilano e relazionano al Consiglio circa l'andamento della gestione delle tematiche di loro competenza.

#### **Art. 55 - Partecipazione alle sedute e pubblicità dei lavori**

1. Le sedute delle commissioni sono pubbliche ad eccezione dei casi nei quali si debbono trattare questioni concernenti persone, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei presenti.
2. Possono essere invitati alle sedute, per questioni inerenti materie di loro competenza, gli amministratori ed i rappresentanti e funzionari di Enti, Aziende e Società che operino in ambiti di interesse dei servizi gestiti dall'Unione.
3. Le commissioni possono provvedere altresì alla più ampia consultazione ed audizione delle istanze istituzionali, delle forze sociali ed economiche, dell'associazionismo e del tempo libero.
4. Il Presidente, su indicazione dei rappresentanti i gruppi consiliari presenti in Commissione, può convocare, di volta in volta, eventuali esperti esterni, competenti per materia, i quali, esenti da alcuna copertura finanziaria da parte dell'Ente, avranno esclusivamente ruoli di consultazione e relazione su specifici temi all'ordine del giorno.

#### **Art. 56 - Verbali delle sedute**

1. Copia dei verbali delle sedute delle commissioni, redatti in forma sommaria, sono trasmessi al Presidente del Consiglio, al Segretario-Direttore Generale e vengono depositati nel fascicolo degli atti deliberativi cui si riferiscono.
2. Ferma restando la tutela del diritto alla riservatezza per le questioni concernenti persone, ciascun cittadino ha diritto di prendere visione dei verbali delle commissioni dell'Unione.

#### **Art 57 - Commissioni d'indagine**

1. Le commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione dell'Unione sono nominate a scrutinio palese dal Consiglio dell'Unione al suo interno ed a maggioranza assoluta dei componenti.
2. L'iniziativa per proporre l'istituzione di una Commissione d'indagine spetta ai singoli capigruppo con richiesta scritta, motivata indicante specificatamente l'oggetto di indagine e sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri.
3. Non è ammessa l'istituzione di Commissioni d'indagine su argomenti indicati in maniera generica.
4. Il numero dei Consiglieri facenti parte della Commissione è di cinque, di cui tre della maggioranza e due della minoranza.
5. Qualora ci sia un preventivo accordo sui nominativi dei candidati, la votazione palese sarà unica per la nomina dell'intera commissione. Se invece il numero dei candidati proposti sarà superiore al numero dei candidati da eleggere, si procederà con il sistema del voto limitato, con una espressione massima di preferenze pari a tre per la maggioranza e due per la minoranza, fermo restando che i numeri dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza deve essere quello di cui al comma 4. La Commissione nomina la proprio interno il Presidente fra i consiglieri di minoranza.
6. Il Consiglio dell'Unione, contestualmente all'istituzione della Commissione, indica il termine in cui la stessa deve ultimare i lavori, i settori ed i funzionari cui deve fare riferimento.

#### **Art. 58 - Commissione temporanea ad hoc, per il trasferimento di competenze all'Unione**

1. Il Consiglio dell'Unione può istituire una Commissione temporanea, ad hoc, qualora si intenda, in applicazione dello Statuto e della normativa vigente, procedere al trasferimento di competenze dai Comuni aderenti all'Unione.
2. La deliberazione che istituisce la Commissione definisce il funzionamento, l'oggetto e il termine per concluderla. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi.

Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato, tra i consiglieri dell'Unione, il Presidente.

## **Capo V - Risorse per il funzionamento degli organismi consiliari**

### **Art. 59 - Autonomia funzionale e organizzativa**

1. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del T.U.EE.LL. il Consiglio dell'Unione è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, con assegnazione di servizi, attrezzature e risorse finanziarie secondo le modalità di cui al presente regolamento.
2. Il servizio preposto ad assicurare l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio è individuato nella Struttura Affari generali.
3. Il Presidente del Consiglio, con decisione assunta in sede di Conferenza dei Capigruppo, può sottoporre al Consiglio, che si esprime con il voto favorevole dei 2/3 delle quote di voto assegnate, la proposta di prevedere nel progetto di bilancio annuale di previsione, appositi stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, per sostenere spese di aggiornamento; spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità dell'Ente; spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo;

## **TITOLO V NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Art. 60 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga ogni precedente normativa dell'Unione in materia, entrerà in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

**UNIONE DEI COMUNI**  
**DELL'APPENNINO BOLOGNESE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

<b>NR.</b>	<b>37</b>
<b>DEL</b>	<b>28/11/2014</b>
<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE</b>

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**  
**(Ex Art. 49 - TUEL)**

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, consegnata in originale, che contiene tutti gli elementi utili alla relativa istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnica della stessa:

**PARERE FAVOREVOLE**

**PARERE CONTRARIO**

Con le seguenti motivazioni:

Vergato, lì 21/11/2014

Il Segretario Direttore  
F.to dott. Pieter J. Messino'

**PARERE DI CONFORMITA'**

Con riferimento alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ed alla relativa istruttoria ivi contenuta, si esprime **parere favorevole di conformità dell'azione amministrativa** alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Vergato, lì 28/11/2014

Il Segretario Direttore  
F.to dott. Pieter J. Messino'

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 37/2014**

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

F.to Salvatore Argentieri

**Il Segretario Direttore**

F.to Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna mediante trasmissione all'albo pretorio on line, per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Data, lunedì 15 dicembre 2014

**Il Segretario Direttore**

F.to Dott. Pieter J. Messino'

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto Segretario Direttore attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno successivo alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 d.lgs. n. 267/2000.

Data, \_\_\_\_\_

**Il Segretario Direttore**

F.to Dott. Pieter J. Messino'

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.**

Data, lunedì 15 dicembre 2014

**Il Segretario Direttore**

Dott. Pieter J. Messino'